II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione della Comunità nel settore della formazione professionale e del mutamento tecnologico (Eurotecnet II)

COM(89) 355 def.

(Presentata dalla Commissione il 27 luglio 1989)

(89/C 242/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1), in particolare il secondo, quinto, sesto, settimo, nono e decimo principio,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il 2 giugno 1983 il Consiglio ha adottato una risoluzione in merito a misure relative alla formazione professionale per l'introduzione di nuove tecnologie dell'informazione (2);

considerando che il 18 aprile 1985 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione sulla formazione professionale e le nuove tecnologie dell'informazione, contenente un programma di lavoro per il periodo 1985-1988 (3), programma comunemente denominato Eurotecnet;

considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo nel dicembre 1986 hanno sottolineato l'importanza delle azioni comunitarie per l'occupazione ed aventi l'obiettivo di promuovere una migliore formazione dei giovani e degli adulti; che inoltre i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo nel giugno 1989 hanno ribadito tale posizione, sottolineando in particolare che la promozione delle risorse umane attraverso la formazione rappresenta un aspetto fondamentale dello sviluppo economico e sociale e hanno constatato l'accordo raggiunto in materia di formazione professionale continua;

considerando che il Consiglio ha già adottato, nel prolungamento del programma quadro di ricerca e sviluppo (4), misure intese a rafforzare la collaborazione tecnologica ed industriale a livello comunitario, in particolare con le decisioni 88/279/CEE (5), 85/196/CEE (6), 88/419/CEE (7), concernenti rispettivamente Esprit, Brite/Euram, Science, nonché con la decisione 88/417/CEE (8) concernente Delta, un programma avente specificamente per oggetto il settore delle tecnologie dell'insegnamento; che questa collaborazione tecnologica ed industriale nel campo della ricerca e dello sviluppo deve essere sostenuta da uno sforzo parallelo nel settore della formazione professionale;

considerando che la decisione 89/286/CEE del Consiglio (9), relativa al programma strategico per l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie (Sprint), ha previsto alcune attività riguardanti il trasferimento del «know how» nei settori della gestione dell'innovazione e del trasferimento delle tecnologie, nonché il varo di progetti specifici riguardanti il trasferimento intracomunitario delle innovazioni, inclusi i moduli di formazione;

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.
(2) GU n. C 166 del 25. 6. 1983, pag. 1.
(3) COM(85) 167 def.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 118 del 6. 5. 1988, pag. 32.
(6) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 8.
(7) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.
(8) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 20.
(9) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 12.

considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 24 maggio 1983 una risoluzione sulla competitività dell'industria nella Comunità europea (1), nella quale sottolinea la necessità di un maggiore impegno nel settore della formazione professionale e della preparazione dei dirigenti d'impresa; che tale risoluzione è stata completata dalla risoluzione sulla formazione permanente dei lavoratori nell'impresa (2) e da varie altre risoluzioni riguardanti in particolare il programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (3), lo sviluppo regionale, l'istruzione e la formazione (4);

considerando le posizioni comuni adottate il 6 marzo 1987 nel prolungamento del dialogo sociale, una delle quali, riguardante la formazione e la motivazione dei lavoratori, pone l'accento sulla necessità di una formazione efficace dei lavoratori e dei quadri dirigenti nel campo delle nuove tecnologie;

considerando che un'adeguata utilizzazione dell'evoluzione tecnologica nell'industria dipenderà dalla versatilità, dalle qualifiche e dallo spirito imprenditoriale della forza lavoro; che in questo contesto è più che mai impellente la necessità di rafforzare a livello comunitario le opportune iniziative e azioni in corso destinate a valorizzare le risorse umane e gli investimenti a carattere formativo nel quadro di una strategia comunitaria globale nei settori della politica industriale, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; che la formazione professionale, in questa prospettiva, è uno strumento indispensabile per la realizzazione del mercato interno entro il 1992;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa ad un programma di azione per l'aumento dell'occupazione (5), ha individuato l'esigenza di migliorare la formazione professionale, di ottenere livelli più elevati delle qualifiche e di giungere ad una migliore cooperazione tra gli interlocutori sociali come prerequisito per una crescita dell'occupazione;

considerando che, con decisione 87/569/CEE del Consiglio (6), è stato adottato un programma d'azione per la formazione professionale dei giovani e la loro preparazione alla vita adulta e professionale, che comporta anche l'intento di potenziare l'adeguamento dei sistemi di formazione professionale ai rapidi mutamenti economici, tecnologici e sociali;

considerando che con decisione 89/27/CEE il Consiglio (7) ha adottato la seconda fase del programma Comett di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie, in particolare delle tecnologie avanzate;

considerando che tali misure devono essere integrate da misure complementari che garantiscano l'adeguamento dei sistemi di formazione iniziale e permanente all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito della Comunità in funzione dei mutamenti tecnologici;

considerando che il primo programma Eurotecnet 1985-1988 ha evidenziato l'importanza della cooperazione tra Stati membri per l'adeguamento della formazione professionale all'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione, nonché la necessità di rafforzare tale cooperazione; che in questo contesto è opportuno sostenere azioni formative che presentino una dimensione comunitaria e favorirne lo sviluppo equilibrato nell'insieme della Comunità, associandovi per quanto possibile gli organismi esistenti nei vari Stati membri;

considerando che è necessario, nel prolungamento della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1986, relativa ad un programma strategico in favore delle piccole e medie imprese (8), associare dette imprese alla realizzazione di Eurotecnet e alla diffusione dei risultati del programma;

considerando che l'importo necessario per finanziare il programma Eurotecnet sarà previsto nel bilancio generale della Comunità;

considerando che le conclusioni del presidente del comitato permanente per l'occupazione sono state formulate nella riunione del 25 novembre 1988;

considerando che il 5 giugno 1989 il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente la formazione professionale continua (9);

considerando che il comitato consultivo per la formazione professionale ha espresso il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990 un secondo programma d'azione nel settore della formazione professionale e del mutamento tecnologico, in appresso denominato «Eurotecnet II».

(1) GU n. C 135 del 24. 5. 1983, pag. 27.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 211.
(3) GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 19.
(4) GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 15.
(5) GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2.
(6) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31.
(7) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.
(8) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.
(9) GU n. C 148 del 15. 6. 1989, pag. 1.

Articolo 2

I principali obiettivi di Eurotecnet II sono i seguenti:

— migliorare l'offerta di formazione iniziale e continua nella Comunità europea, per tener conto dei mutamenti tecnologici e delle loro conseguenze sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle qualifiche professionali;

— favorire la progettazione e la realizzazione di nuovi moduli formativi che tengano conto delle implicazioni dei futuri sviluppi tecnologici e rispondenti alle attività nuove e a quelle esistenti, nonché alle nuove competenze e qualifiche che saranno necessarie.

In particolare, il programma Eurotecnet II è inteso a completare e a rafforzare le politiche attuate dagli Stati membri mediante:

a) la promozione dell'impiego di metodi innovativi selezionando in ciascuno Stato membro progetti dimostrativi esemplari e predisponendo il necessario coordinamento affinché i vari progetti dimostrativi possano contribuire all'innovazione e alla cooperazione all'interno e tra Stati membri;

b) il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio ed il trasferimento di metodologie, nonché lo sviluppo di metodi innovativi comuni e per migliorare i contatti tra specialisti della formazione in questo settore;

c) il miglioramento della capacità degli Stati membri di trarre il massimo profitto dalla loro partecipazione al programma, a vantaggio dei rispettivi sistemi di formazione iniziale e continua, potenziando in ciascuno di essi la necessaria infrastruttura, contribuendo al miglioramento qualitativo della formazione propedeutica e continua dei formatori e provvedendo alla più ampia diffusione dei risultati del programma;

d) il contributo alla diffusione e all'attuazione in tutta la Comunità delle esperienze e dei risultati positivi conseguiti nel settore della formazione per il mutamento tecnologico;

e) l'introduzione delle opportune attività di ricerca e analisi per l'indentificazione delle nuove qualifiche e specializzazioni determinate dal mutamento tecnologico, in modo da conformarvi in futuro la formazione inziale e permanente, e il contributo alla flessibilità dei sistemi di formazione mediante l'introduzione di metodi d'apprendimento aperti e di altre prassi innovative che emergeranno nel corso del programma;

f) l'organizzazione di una serie di attività informative di supporto designate a tal fine; informare il grande pubblico sulle iniziative attinenti alla formazione e al mutamento tecnologico, stimolare l'interazione tra i vari partecipanti al programma e migliorare la cooperazione a livello europeo tra i servizi d'informazione sulla formazione professionale.

Articolo 3

Il programma Eurotecnet II comprende:

a) un quadro comune di principi per lo sviluppo e il miglioramento delle politiche e dei sistemi di formazione degli Stati membri nel settore delle nuove tecnologie, come definito all'articolo 4;

b) una serie di misure da attuarsi a livello comunitario, enunciate in allegato, intese a sostenere e ad avvalorare le misure adottate dagli e negli Stati membri.

Articolo 4

Le misure facenti parte del programma Eurotecnet II, da attuarsi ai sensi dell'articolo 5, sono dirette a completare e a potenziare le attività poste in essere dagli Stati membri, che soddisfano i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, allo scopo di:

a) rafforzare la cooperazione a tutti i livelli tra i sistemi di formazione professionale. Tale cooperazione comprenderà l'offerta sia a livello pubblico che privato, la partecipazione delle parti sociali e di tutti i settori economici, per garantire l'adeguamento di detti sistemi ai mutamenti tecnologici;

b) migliorare il livello di formazione professionale e di specializzazione della forza lavoro, sia occupata che disoccupata, in funzione dell'impatto dell'evoluzione tecnologica sulla ristrutturazione industriale e sull'occupazione. Particolare attenzione sarà prestata alla formazione impartita nell'ambito dell'impresa o dallo stesso datore di lavoro e in particolare alla situazione delle piccole e medie imprese sotto il profilo della formazione del personale esecutivo e dirigente;

c) stimolare lo sviluppo di approcci innovativi mediante la realizzazione di azioni formative a carattere sperimentale o dimostrativo. Tali azioni devono contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta di formazione professionale ed essere oggetto di un'ampia diffusione;

d) facilitare l'accesso al mondo del lavoro per i giovani in cerca di primo impiego, in particolare quelli sprovvisti di un'adeguata qualifica professionale, mediante opportune misure di formazione sia nel campo delle nuove tecnologie, sia nel quadro dell'adeguamento generale al progresso tecnologico;

e) promuovere la parità di opportunità tra uomo e donna, agevolando in particolare la riqualificazione o il reinserimento professionale delle donne la cui carriera rischia di essere compromessa dall'introduzione di nuove tecnologie o le cui capacità professionali richiedono un aggiornamento in vista della ripresa dell'attività lavorativa;

f) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei formatori che dovranno acquisire le necessarie competenze sociali e tecniche, con particolare riguardo all'impiego delle tecniche formative multimediali.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle attività intraprese in esecuzione dei suddetti principi e misure, al più tardi il 31 dicembre 1992 ed una seconda relazione al più tardi il 31 dicembre 1994.

Articolo 5

Al fine di conferire una spiccata motivazione comunitaria agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la qualità e il livello della formazione e della qualificazione professionale in funzione del mutamento tecnologico, la Commissione attua una serie di misure di sostegno, specificate in allegato.

Dette misure sono attuate tenendo in debito conto la necessità di soddisfare le diverse esigenze e rispettare la situazione peculiare di ciascuno Stato membro, soprattutto in riferimento al grado di sviluppo tecnologico e alla relativa offerta di formazione professionale.

Articolo 6

Dal 1° gennaio 1990 gli stanziamenti annui necessari a coprire il contributo della Comunità alle azioni previste dal programma sono iscritti nella procedura annuale di bilancio, tenendo conto da un lato dei risultati del programma e dall'altro delle eventuali nuove esigenze che si manifesteranno. Tali stanziamenti sono destinati a coprire le diverse azioni elencate in allegato, compresi gli strumenti necessari all'assistenza tecnica a livello comunitario, al controllo permanente ed alla valutazione globale del programma.

L'importo necessario per l'attuazione del programma durante i primi tre anni è iscritto nei futuri bilanci rispettando le attuali previsioni finanziarie 1988-1992, adottate di concerto dalle tre istituzioni nel giugno 1988, e tenuto conto della loro evoluzione.

Articolo 7

La Commissione garantisce la concordanza fra il programma Eurotecnet II e le altre azioni comunitarie relative alla formazione professionale e all'evoluzione tecnologica.

Ai fini dell'attuazione del presente programma, la Commissione si avvale, all'occorrenza, della collaborazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).

Articolo 8

La Commissione informa regolarmente il comitato consultivo per la formazione professionale in merito all'attuazione del programma Eurotecnet II e trasmette al comitato periodiche relazioni a questo riguardo.

Articolo 9

Nel 1992 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione intermedia sulla realizzazione di Eurotecnet II.

Entro il 30 giugno 1995, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione finale di valutazione sull'esperienza acquisita e sui risultati di Eurotecnet II rispetto agli obiettivi assegnati al programma, quali definiti all'articolo 2 della presente decisione.

In sede di elaborazione di tali relazioni, la Commissione prende in considerazione le relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

Misure da attuarsi a livello comunitario a sostegno delle azioni intraprese dagli Stati membri per migliorare la qualità ed il livello della formazione e della qualificazione professionale in funzione dei mutamenti tecnologici.

1. Il programma Eurotecnet II persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

— migliorare l'offerta di formazione iniziale e permanente nella Comunità europea, tenendo conto dei mutamenti tecnologici e delle loro conseguenze sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle qualifiche;

— favorire la progettazione e la realizzazione di nuovi moduli formativi che tengano conto delle implicazioni dei futuri sviluppi tecnologici rispondenti alle attività nuove e a quelle esistenti, nonché alle competenze e qualifiche che saranno necessarie.

2. Durante la realizzazione del programma Eurotecnet II saranno attuate a livello comunitario le seguenti serie di misure, destinate a sostenere e a completare le iniziative prese negli Stati membri.

a) Promozione dell'impiego di approcci innovativi per adeguare la formazione al mutamento tecnologico:

— il fulcro del programma Eurotecnet è costituito da una rete comunitaria di progetti dimostrativi a carattere innovatore, selezionati nei vari Stati membri e aventi come scopo il miglioramento della concezione e della prassi della formazione alla luce dei mutamenti tecnologici. Tale rete offrirà l'occasione per consolidare le diverse forme di cooperazione tra le parti interessate a tutti i livelli, nella ricerca di soluzioni ai problemi d'interesse comune e nell'intento d'incrementare la motivazione e la preparazione della forza lavoro di fronte all'evoluzione tecnologica. In sede di selezione dei progetti, si terrà particolarmente conto degli obiettivi enunciati all'articolo 4 della decisione che prevedono la partecipazione delle parti sociali, dei settori economici e dei comparti industriali direttamente coinvolti nel mutamento tecnologico, l'esigenza di garantire alle donne l'accesso alla formazione alle tecnologie e la possibilità di diffondere su vasta scala le esperienze ed i risultati positivi conseguiti;

— la costituzione e il finanziamento dei progetti dismostrativi resteranno di competenza degli Stati membri, mentre il sostegno della Comunità sarà teso a sviluppare e a migliorare i collegamenti fra i singoli progetti su scala comunitaria, nonché ad esplicare le opportune attività di animazione, coordinamento e divulgazione. La rete dei progetti dimostrativi e le attività comunitarie di sostegno possono comprendere sia progetti sovvenzionati dal Fondo sociale europeo, sia progetti che non hanno ottenuto un contributo del Fondo sociale, ma che sono considerati prioritari a livello nazionale;

— saranno intraprese azioni informative e formative per consentire ai principali operatori impegnati nel settore della formazione professionale di trarre pieno vantaggio dai cambiamenti dovuti all'evoluzione tecnologica e all'introduzione di nuovi metodi di formazione. A questo scopo, si provvederà a coordinare il trasferimento, la diffusione e la divulgazione, a livello sia nazionale che comunitario, dei sistemi di formazione più confacenti al progresso tecnologico;

— sarà incentivata la creazione di consorzi europei di formazione tecnologica, con la partecipazione di piccole e medie imprese (PMI), di imprese di maggiori dimensioni e di centri di formazione, con il compito di sviluppare e migliorare la formazione tecnologica al servizio delle imprese e di quanti cercano lavoro.

b) Rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri:

— saranno incentivate le iniziative congiunte a livello transnazionale fra progetti dimostrativi e fra organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale e che sono interessati allo sviluppo di nuove metodologie, alla realizzazione di programmi e sussidi formativi trasferibili e allo scambio di tali prodotti mediante le tecniche di comunicazione avanzate;

— sarà istituita, in stretto collegamento con la rete di progetti dimostrativi, una «borsa» per la valutazione e l'interscambio di materiale didattico destinato alla formazione tecnologica;

— il Cedefop organizzerà, per conto della Commissione, visite internazionali di studio per i partecipanti ai progetti dimostrativi o ad altre fasi del programma e potenzierà l'attuale piano di visite di studio riservate a specialisti della formazione professionale.

c) Massimizzazione della capacità degli Stati membri di mettere a frutto la loro partecipazione al programma Eurotecnet:

— in ciascuno Stato membro verrà creata un'idonea struttura di divulgazione e di animazione, al fine di massimizzare l'incidenza del programma sulle politiche e sui sistemi di formazione;

— saranno presi opportuni provvedimenti per favorire il trasferimento di «know how» in materia di formazione tecnologica tra Stati membri e tra settori economici, in particolare a favore delle categorie di popolazione svantaggiate. Quest'attività verrà esplicata attraverso la prestazione di consulenza agli Stati membri (specialmente quelli svantaggiati sul piano regionale) o ai singoli progetti, per aiutarli a definire e a pianificare il fabbisogno formativo;

— sarà messo a punto e sviluppato un programma esemplare di formazione per i formatori che devono far fronte ai mutamenti tecnologici e alla conseguente evoluzione delle qualifiche professionali. Il trasferimento dell'esperienza acquisita in questo campo sarà reso possibile dagli idonei meccanismi d'interscambio;

— ai fini di un'adeguata diffusione di informazioni sul programma e sulle sue attività, verrà curata una collana di pubblicazioni in tutte le lingue della Comunità.

d) Misure intese a garantire il futuro adeguamento dei sistemi di formazione agli ulteriori sviluppi tecnologici:

— a sostegno e complemento della rete di progetti dimostrativi, verrà avviata una serie di attività di ricerca e analisi destinate a conferire un supporto scientifico al programma. Saranno incentivati progetti congiunti tra più Stati membri per lo sviluppo di nuovi metodi formativi rispondenti alle future esigenze del mercato del lavoro per quanto riguarda le qualifiche e le specializzazioni necessarie per far fronte ai mutamenti tecnologici;

— in questo contesto, verrà attribuita la priorità alle seguenti sfere d'intervento:
  — sviluppo di nuove impostazioni e modelli pedagogici per l'elaborazione di curricoli rispondenti alle esigenze delle qualifiche e delle specializzazioni emergenti e facenti ricorso in particolare a metodi didattici aperti e flessibili;
  — un più facile acceso alla formazione e forme d'insegnamento più appropriate nel campo delle nuove tecnologie per gli appartenenti alle categorie svantaggiate o emarginate;
  — sviluppo di metodi formativi atti a precorrere le esigenze future e a moltiplicare gli effetti positivi degli investimenti tecnologici in termini di produttività e di organizzazione del lavoro, in collegamento con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico. Questo tipo di azioni è inteso a completare e a potenziare le iniziative prese nel quadro del programma Comett.

e) Organizzazione di attività informative di supporto:

— saranno organizzate, a livello nazionale o comunitario, conferenze dimostrative ad alto livello per sensibilizzare l'opinione pubblica alle questioni concernenti la tecnologia e la formazione professionale;

— al fine di mettere in comune l'esperienza acquisita e intensificare i contatti tra i vari attori del programma, si terranno appositi seminari a livello europeo, convegni specializzati, sessioni d'interscambio tra progetti e tavole rotonde;

— sarà inoltre promosso l'impiego delle nuove tecnologie a scopo informativo e verrà incoraggiata la cooperazione a livello comunitario tra servizi d'informazione.

3. Nell'ambito del programma Eurotecnet II saranno predisposti sistemi di valutazione articolati in due parti:

— una valutazione permanente delle attività prioritarie del programma;

— relazioni valutative da presentare al fine di completare la relazione provvisoria e quella finale, ai sensi dell'articolo 9 della decisione.

4. La Comunità provvederà a fornire la necessaria assistenza tecnica a sostegno delle attività attuate nell'ambito del programma Eurotecnet II. La Commissione assicurerà in particolare un'opera di animazione e valutazione permanente del programma e la diffusione, in tutte le lingue comunitarie, dell'esperienza acquisita.